

N. 316



CITTA' DI TORINO

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA
E SCAMBIO NON PROFESSIONALE
DI COSE USATE
NELL'AREA DEL CANALE DEI MOLASSI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 febbraio 2006
(mecc. 2005 09809/016), i.e. -esecutiva dal 6 marzo 2006.

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione	pagina 3
Articolo 2 - Soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione	pagina 3
Articolo 3 - Rapporti con le Associazioni	pagina 4

Titolo II - Attività di gestione della manifestazione

Articolo 5 - Modalità di esercizio dell'attività	pagina 5
Articolo 6 - Orari	pagina 6
Articolo 7 - Modalità di presentazione delle domande	pagina 7

Titolo III - Vigilanza e sanzioni

Articolo 8 - Divieti	pagina. 7
Articolo 9 - Pagamento occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti	pagina 9
Articolo 10 - Vigilanza	pagina 10
Articolo 11 - Sanzioni	pagina 10
Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali	pagina 11

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'attività di vendita e scambio di cose usate da parte di operatori non professionali svolte nell'ambito della tradizionale manifestazione denominata Balòn nelle giornate del sabato.
2. Possono essere posti in vendita e scambiati oggetti ed effetti usati, arredi ed elettrodomestici propri o donati da terzi in seguito ad operazioni di sgombero o pulizia di locali, abitazioni, cantine, etc. o abbandonati.

Articolo 2 - Soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione

1. Possono partecipare alla attività di vendita e scambio non professionale di cui all'articolo 1 i soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditori commerciali per la vendita al dettaglio o all'ingrosso dei beni oggetto dello scambio o della vendita.
2. I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione devono presentare apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti indicati al comma 1, nonché l'indicazione della provenienza della merce oggetto di scambio o vendita.
3. Le autocertificazioni di cui al comma precedente possono essere presentate ogni anno esclusivamente dal 1 fino al 10 febbraio e dal 1 al 10 settembre.

4. Le autocertificazioni devono essere rinnovate ogni due anni, decorso tale termine il dichiarante, qualora non vi provveda decade dalle priorità acquisite con conseguente cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 comma 6.

5. I partecipanti sono suddivisi in base agli oggetti che espongono e distinti nelle categorie:

- a) operatori non professionali mobiliari;
- b) operatori non professionali di oggettistica varia.

Articolo 3 - Rapporti con le Associazioni

1. La Città, per l'attività di organizzazione e gestione della manifestazione, promuove rapporti di collaborazione con Associazioni senza fini di lucro che hanno nell'oggetto sociale la valorizzazione dei rapporti sociali e delle tradizioni culturali dell'area del Balòn.

2. I rapporti tra l'associazione di cui al comma 1 e la Città sono definiti in un'apposita convenzione.

TITOLO II ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Articolo 4 - Attribuzione degli spazi

1. L'area destinata alla attività di scambio o vendita di oggetti usati è delimitata come segue: Canale Molassi nel tratto tra via Andreis e strada del Fortino.

2. Le suddette aree possono essere modificate in via sperimentale con apposito provvedimento della Giunta Comunale, da sottoporre all'esame del Consiglio al termine della fase sperimentale.

3. La superficie massima di ogni area destinata alla attività di vendita o scambio di oggetti usati non deve essere superiore a mq. 2x2 e ad ogni partecipante non può essere attribuito più di un modulo.

4. Ai partecipanti che espongono oggetti di mobilia è destinata l'area compresa tra strada del Fortino ed il parcheggio di S. Pietro in Vincoli e/o altre aree da individuare con apposito provvedimento della Giunta comunale, sentito il parere della Circoscrizione 7. I moduli non possono avere una superficie superiore a mq. 4x4 ad ogni partecipante non possono essere attribuiti più di due moduli. Gli operatori non professionali mobiliari devono occupare almeno il 75% dello spazio loro attribuito con oggetti di mobilia: il restante 25% può essere utilizzato per l'esposizione di altri oggetti consentiti.

Articolo 5 - Modalità di esercizio dell'attività

1. Gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione non possono vendere oggetti non usati, generi alimentari, oggetti da punta o da taglio.
2. I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione, oltre ad autocertificare il possesso dei requisiti richiesti, devono indicare il periodo di tempo per il quale intendono partecipare. Il periodo massimo per cui è consentito partecipare alla manifestazione è di anni uno rinnovabile.
3. Agli operatori aventi diritto a partecipare alla manifestazione è rilasciata apposita attestazione di occupazione dell'area qualora la durata dell'occupazione sia superiore a sei volte all'anno con l'indicazione del modulo attribuitogli per effettuare l'attività. In ogni caso, la percentuale dei moduli da attribuire per un numero di volte superiore a sei nell'anno non può superare il 60% dei moduli disponibili.
4. Agli operatori aventi diritto a partecipare alla manifestazione che chiedono di parteciparvi per un numero di volte inferiore a sei è consentita l'occupazione dell'area volta per volta previo pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo dell'area e per l'organizzazione della manifestazione. La vidimazione dei contrassegni utilizzati per il pagamento dell'occupazione del modulo sostituisce l'attestazione di occupazione dell'area di cui al precedente punto.
5. Agli operatori che hanno i requisiti per partecipare alla manifestazione ai quali non risulti conferito alcun modulo sono attribuiti gli spazi occasionalmente liberi nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) minor numero di presenze;
 - b) maggior numero di richieste di partecipazione non accolte per indisponibilità di moduli;
 - c) data di richiesta con autocertificazione alla partecipazione della manifestazione.

6. I nominativi degli aventi diritto sono annotati in un apposito registro con l'indicazione della data in cui è stata presentata la richiesta, delle presenze effettuate con occupazione del modulo e delle richieste di occupazione non ammesse per indisponibilità di spazi.

Articolo 6 - Orari

1. L'attività di allestimento delle strutture per la vendita o lo scambio di cose usate da parte degli operatori non professionali deve essere effettuata tra le ore cinque le ore sei e trenta.
2. I moduli non occupati dopo tale ora sono attribuiti ai richiedenti cui non è stato conferito il modulo per indisponibilità di spazi, nel rispetto dei criteri indicati al precedente articolo 5, comma 5.
3. Le strutture e le merci non possono essere rimosse prima delle ore 13,30, e non oltre le ore 17,00.

Articolo 7 - Modalità di presentazione delle domande

1. Gli operatori, per partecipare alla manifestazione, devono presentare un'apposita istanza in cui è autocertificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Entro il termine di 90 giorni è comunicato all'interessato l'esito di accoglimento o di rigetto dell'istanza.

3. Gli operatori in possesso dei requisiti richiesti sono iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 5 comma 6, e agli stessi è rilasciato un tesserino munito di fotografia, nei casi in cui manifestino la volontà di voler partecipare a più di sei edizioni nell'arco dell'anno.

4. Agli operatori in possesso dei requisiti richiesti, che manifestino la volontà di partecipare a meno di sei edizioni nell'arco dell'anno, è rilasciato un apposito tesserino privo di fotografia su cui è riportato il numero del modulo attribuito e la data per cui è ammesso a partecipare alla manifestazione.

TITOLO III - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 8 - Divieti

1. Gli operatori ammessi alla manifestazione, compresi quelli che chiedono l'attribuzione dei posteggi occasionalmente liberi, di cui all'articolo 5, comma 5, non possono sostare all'esterno dell'area destinata per la manifestazione, prima delle ore 5,00.

2. Gli operatori ammessi alla manifestazione non possono occupare uno spazio superiore a quello loro attribuito e demarcato sul suolo. E' fatto divieto di abbandonare nell'area, dopo la chiusura del mercato, le merci risultate invendute.

3. Gli operatori ammessi alla manifestazione devono essere sempre presenti presso il modulo loro attribuito e tenere ben esposti l'attestazione di occupazione dell'area ed il tesserino rilasciati loro per la partecipazione alla manifestazione stessa.

4. Gli operatori ammessi alla manifestazione devono rispettare tutti gli obblighi previsti dalle norme del Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento per la gestione dei rifiuti e del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico. L'attestazione di occupazione dell'area ed il tesserino per la partecipazione alla manifestazione non sono cedibili a terzi.

Articolo 9 - Pagamento occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti

1. Gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione sono tenuti a corrispondere oltre al canone relativo alla COSAP e alla TARSU, anche un contributo alle spese necessarie per organizzare e promuovere iniziative atte a gestire e valorizzare la manifestazione.
2. Il pagamento di quanto previsto al comma 1 è effettuato mediante l'utilizzo di biglietti prepagati o con altri sistemi che saranno ritenuti adeguati.
3. Nel caso in cui la gestione della manifestazione venga affidata alle associazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 3, sarà cura dell'affidatario provvedere al pagamento dei canoni dovuti relativamente a COSAP e TARSU in riferimento alla totalità dei moduli disponibili. I costi di gestione dovuti dai partecipanti sono percepiti dall'associazione cui è affidata la gestione della manifestazione e comunque sono definiti con la convenzione con cui il servizio viene affidato.

Articolo 10 - Vigilanza

1. L'attività di vigilanza è svolta dal Corpo di Polizia Municipale e da altri organi di controllo istituzionalmente preposti.
2. Qualora la gestione della manifestazione sia affidata ad un'associazione senza fini di lucro, spetta a quest'ultima segnalare agli organi di controllo di cui al comma 1 ed al Settore attività economiche e di servizio, eventuali irregolarità connesse alla violazione del presente regolamento.

Articolo 11 - Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi o altri regolamenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.
2. Qualora i partecipanti pongano in vendita oggetti non usati o comunque non ammessi saranno sanzionati con la sospensione dalla partecipazione alla manifestazione di cui al comma 3, oltre al sequestro della merce in conformità alle procedure della Legge 689/1981.
3. Gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione, che non corrispondano il pagamento dovuto o che violino le disposizioni di cui all'articolo 8 commi 1 e 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, sono sanzionati con la sospensione dalla partecipazione alla manifestazione fino ad un massimo di 12 edizioni. Nel caso di recidiva è disposta la revoca dell'attestazione di occupazione dell'area ed inoltre il trasgressore non sarà più ammesso a partecipare alla manifestazione.

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Gli operatori che attualmente partecipano alla manifestazione, in virtù delle sperimentazioni programmate dalla Città, devono produrre l'autocertificazione di cui all'articolo 2 del presente regolamento.